LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1889

nistrativa non può esercitare ingerenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria.

Ma vi è qualche cosa di più, che esplica l'obiezione fatta, così opportunamente, dall'onorevole Boneschi, ed è che la Giunta amministrativa non potrebbe mai imporre dei difensori ufficiosi.

Il nestro organismo giudiziario è tale, che il difensore ufficioso non può venire che da una istituzione di carattere giudiziario, quale è la Commissione di gratuito patrocinio presso le Corti, presso i Tribunali, presso le Corti di cassazione.

Sarebbe dunque assolutamente impossibile di portare ad esecuzione la proposta dell'onorevole Cuccia.

Ha una specie di gratuito patrocinio lo Stato nella istituzione della avvocatura erariale, ma gli avvocati e procuratori dell'avvocatura erariale sono appunto i difensori nati nelle cause dello Stato. Ma dove si trovano i difensori nelle cause delle Opere pie, che possano godere del beneficio del gratuito patrocinio, se non si ricorre alla Commissione che è presso i tribunali istituita?

Credo che queste considerazioni basteranno per appagare l'onorevole Cuccia, od almeno perchè egli ceda alla interpretazione, che la Commissione desidera dare all'articolo 22, e che venne esplicata nell'emendamento dell'onorevole Boneschi.

Ora brevi parole in risposta a ciò, che demandava l'onorevole Campi, vale a dire la soppressione dell'ultima parte dell'articolo.

Quest'ultima parte dell'articolo ha la sua genesi nelle proposte della Commissione d'inchiesta.

Noi non proponiamo; soltanto accettiamo. La Commissione d'inchiesta aveva rilevato, non diremo l'abuso delle difese, ma il lusso delle difese.

Nelle cause delle Opere pie si aveva spesso una lunga schiera di difensori. Parve alla Commissione d'inchiesta che questo lusso non fosse sempre utile, e troppo spesso andasse a carico delle istituzioni di beneficenza, non già per le difese provvidissime, ma per l'onere che queste difese, per quanto provvidissime, importavano.

Onde la Commissione d'inchiesta disse: mettiamo un po' un freno: si stabilisca che se si vuole aggiungere al difensore ufficioso altro difensore si abbia l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. E questo è necessario, onorevole Campi, poichè quando un'Opera pia chiede di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la Commissione ammette e al tempo stesso nomina un procuratore; ma molte volte il ministerio del procuratore non basta e si richiede il ministerio dell'avvocato. Si può ricorrere allora alla Commissione del gratuito patro-

cinio, e la stessa Commissione può dire essere necessario il ministerio di un avvocato e quindi nominarlo; ma naturalmente chi sceglie il difensore è sempre la Commissione. Ora vorrete voi negare ad un' Opera pia che può avere causa difficilissima, il diritto di aggregare un avvocato al difensore ufficioso?

Sarebbe pericoloso il negarlo, ma al tempo stesso sarebbe pericoloso (così ha ritenuto l'inchiesta ed a senso nostro ha creduto bene) dare illimitata e senza controllo alcuno la facoltà di aggiungere un avvocato ei difensori ufficiosi. Questa è la genesi dell'articolo.

A me pare che questa spiegazione dovrebbe sodisfare l'onorevole Campi.

Del resto se egli insiste nel suo emendamento la Commissione non può altro dire tranne che non lo accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. La ragione per la quale ho fatta la proposta di sopprimere la seconda parte dell'articolo 22 è questa che io temo che gli abusi i quali si sono fin qui verificati, se noi lasciamo sussistere l'eccezione che in questa seconda parte è stabilita, potranno facilmente verificarsi di nuovo. Nè d'altra parte posso partecipare ai timori dell'onorevole relatore il quale paventa che se non vien conceduta alle Opere pie questa facoltà, esse potranno trovarsi nel caso di essere private di quel competente patrocinio legale del quale potessero avere bisogno.

La legge del gratuito patrocinio consente di già che, oltre alla nomina del procuratore officioso, si faccia luogo anche alla nomina di un avvocato o di più avvocati officiosi. Niente vieta che gli avvocati officiosi, invece di essere uno solo, siano più d'uno. E quando questo bisogno si verifichi, io credo che non vi sarà, ripeto, alcun avvocato, per quanto insigne, per quanto occupato da altri e lucrosi affari, il quale disdegni di prestare il suo sussidio ed il suo patrocinio ad un'Opera pia.

In sostanza, la proposta dell'onorevole Commissione, per quanto trovi origine in quella della Commissione Reale d'inchiesta, farà sì che questo articolo, nella maggior parte dei casi, verrà a far perdere all'erario le tasse di bollo, di registro ed altre e lascerà sussistere interi i lucri degli avvocati, i quali purtroppo sono i maggiori e prevalenti. Perciò se a questo articolo si vuol dare una portata veramento pratica, la Camora, a mio modo di vedere, deve approvarlo nella formola proposta dal Ministero.